



NOTA DI INDIRIZZI in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli. Somministrazione non assistita.

Con la legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante *"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"*, è stata modificata la disciplina in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli come risultante dall'articolo 4 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

In particolare, l'articolo 30-bis del citato decreto-legge, rubricato *"Semplificazioni in materia agricola"*, così dispone:

"All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione»;

c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

8-ter. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati»."

Lo scrivente Dipartimento attività produttive, in più occasioni ha avuto modo di commentare la disciplina in questione, con particolare riguardo agli adempimenti di natura amministrativa cui sono tenuti gli imprenditori agricoli interessati all'esercizio di detta attività e da ultimo – con Nota di indirizzi del 10 luglio 2012 – in ordine alla possibilità che alla vendita diretta venga affiancato il consumo sul posto dei prodotti posti in vendita.

Tale ultima indicazione trae fondamento dalle novità intervenute nel corso del 2011 in tema di liberalizzazione delle attività economiche (cfr., in particolare, l'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) in forza delle quali agli imprenditori agricoli dediti all'esercizio della vendita diretta può riconoscersi la possibilità di sfruttare a pieno il ciclo produttivo della propria attività di impresa mediante la somministrazione non assistita dei prodotti venduti.

A seguito di tale presa di posizione il Ministero dello Sviluppo Economico, nel riscontrare una richiesta di parere formulata da un'Amministrazione comunale relativamente all'applicabilità della disciplina in materia di somministrazione non assistita alle imprese agricole, aveva sostenuto la non legittimità dell'esercizio di tale attività da parte di soggetti diversi da quelli espressamente individuati da alcune norme, peraltro previgenti rispetto alle intervenute novità del 2011 sopra ricordate.

Lo scrivente Dipartimento, al fine di superare i dubbi interpretativi sorti a seguito dell'intervento del MISE, ha ritenuto opportuno sottoporre la questione all'attenzione dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, così da veder confermata la validità della tesi sostenuta nella ricordata Nota del 10 luglio 2012.

Nelle more del pronunciamento dell'Autorità Antitrust è intervenuta la novità legislativa evidenziata che, nel richiamare la norma in tema di liberalizzazione delle attività economiche di cui al citato articolo 34 del decreto-legge n. 201 del 2011, conferma quanto già anticipato in chiave interpretativa dallo scrivente Dipartimento.

In forza della formulazione delle nuove disposizioni in commento si può, quindi, ritenere che, fin dall'entrata in vigore del più volte citato articolo 34 (6 dicembre 2011), nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

Al fine di consentire una uniforme applicazione della predetta disposizione su tutto il territorio nazionale, si ritiene opportuno fornire di seguito indicazioni analitiche sulle modalità di effettuazione della somministrazione non assistita da parte degli imprenditori agricoli che esercitino la vendita diretta.

Gli imprenditori agricoli che effettuano la vendita diretta dei prodotti agricoli ed agroalimentari, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 228 del 2001, in regola con le disposizioni di cui al Reg. CE 852/04 e con le disposizioni nazionali in materia di igiene e sanità applicabili alla vendita dei prodotti in parola, possono avvalersi della facoltà di consentire il consumo sul posto dei prodotti oggetto di vendita, attenendosi alle seguenti prescrizioni.

Cosa è consentito

- a) Il consumo deve avvenire esclusivamente all'interno dei locali e delle aree destinati all'attività di vendita sia su area privata che su area pubblica, della quale area pubblica l'imprenditore abbia la disponibilità;*
- b) Al fine di permettere al cliente la migliore fruizione dei prodotti da consumare sul posto è consentito l'utilizzo di piani d'appoggio, costituiti da mensole predisposte lungo le pareti del locale e/o da tavoli, oltre che da sedie e sgabelli, panchine, ecc., di dimensioni ed in numero congrui rispetto all'ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale o dell'area su cui si esercita l'attività di vendita;*
- c) Il ritiro da parte del consumatore, direttamente al banco di vendita, dei prodotti pronti per il consumo immediato deve avvenire al più utilizzando contenitori a perdere idonei alla vendita da asporto;*
- d) Possono essere fornite posate, tovaglioli e bicchieri a perdere, ossia di tipo monouso;*
- e) E' consentita la vendita di bevande anche alcoliche per il consumo sul posto purché non congiuntamente al servizio di mescita;*
- f) Le mensole o gli altri dispositivi di supporto al consumo devono essere costruiti in materiale tale da rendere minimi i rischi di contaminazione, mantenendoli in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione;*
- g) Le eventuali pareti retrostanti ai dispositivi di supporto al consumo devono essere mantenute in buone condizioni ed essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare;*
- h) La zona destinata al consumo deve essere mantenuta sgombra, in idonee condizioni di pulizia e dotata di contenitori di rifiuti costruiti in modo adeguato.*

Cosa non è consentito

- a)** *Non è ammessa alcuna forma di servizio assistito in quanto si configurerebbe altrimenti un'attività di "somministrazione assistita";*
- b)** *Non è consentita la richiesta di un corrispettivo economico, sotto qualsiasi forma, per il servizio di consumo immediato degli alimenti in loco;*
- c)** *Non è possibile predisporre ambienti appositamente destinati al consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, arredati e attrezzati esclusivamente a tale scopo;*
- d)** *E' esclusa la fornitura di piatti, bicchieri e posate non a perdere;*
- e)** *Non è ammesso esporre e/o consegnare all'utenza un "menù" delle consumazioni in quanto indicatore del servizio assistito tipico degli esercizi di somministrazione;*
- f)** *Non possono essere raccolte le "ordinazioni" degli acquirenti presso i dispositivi di supporto e/o i piani di appoggio.*

* * *

Ai sensi dell'articolo 30-bis in commento, la vendita diretta dei prodotti agricoli e l'eventuale consumo sul posto dei prodotti oggetto di vendita non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.

La norma conferma quanto già argomentato nella Nota di indirizzi del 10 luglio 2012 sopra ricordata, laddove si è sostenuto che, in deroga alla disciplina in materia di commercio nonché in materia edilizia ed urbanistica, l'attività in parola può essere svolta a prescindere da eventuali vincoli di natura urbanistica, dovendo i locali a ciò destinati essere unicamente in regola sotto il profilo igienico sanitario senza che rilevino le destinazioni d'uso di zona.

A tale ultimo proposito, l'articolo 30-bis positivizza un condivisibile orientamento giurisprudenziale formatosi nella materia *de qua* come richiamato nella citata Nota di indirizzi (cfr. sentenza T.A.R. Puglia, 11 novembre 2004, n. 5211).

Infine, l'articolo in commento esonera dall'obbligo di presentare la comunicazione di inizio attività gli imprenditori agricoli che intendano esercitare la vendita diretta su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali. E' evidente che detto esonero è riferito anche

all'ipotesi in cui la vendita diretta esercitata con le modalità appena ricordate sia accompagnata dalla somministrazione non assistita dei prodotti venduti.

Si invitano i destinatari della presente a voler darne la massima diffusione, in considerazione della rilevanza delle attività imprenditoriali agricole per lo sviluppo dell'economia delle comunità locali.

***A cura del Dipartimento attività produttive
Roma 9 settembre 2013***